



COMUNE DI CASTIADAS – PROVINCIA SUD SARDEGNA

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019

L'imposta di soggiorno nel Comune di Castiadas è stata istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27/11/2012. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castiadas, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

DECORRENZA

La decorrenza dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019 approvata con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 19/03/2019 è dal **01 maggio al 30 settembre 2019**.

CHI DEVE PAGARE

L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Castiadas, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Castiadas.

QUANTO SI PAGA

1) L'imposta di soggiorno è stabilita nelle seguenti misure:

- € **3,00** a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle;
- € **2,50** a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate da 3 a 4 stelle, (ad eccezione di strutture ricettive all'aria aperta come campeggi);
- € **1,00** a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, (ad eccezione di strutture ricettive all'aria aperta come campeggi);
- € **1,00** a pernottamento a persona per le strutture ricettive quali campeggi, affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze e B & B;

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età ;
- b) gli esercizi di agriturismo e turismo rurale;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva situata nel Comune di Castiadas;
- d) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.
- e) le persone disabili;
- f) le abitazioni locare direttamente dai singoli proprietari;

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta.

Il gestore deve rilasciare quietanza del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A.

In caso di rifiuto al pagamento il gestore dovrà ricordarsi di indicare i dati anagrafici ed il periodo di soggiorno dell'ospite. Tali dati dovranno essere indicati nella dichiarazione .

In caso di soggetti non tenuti al pagamento (vedi sezione "ESENZIONI") il gestore deve far compilare all'ospite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), dichiara e comunica al Comune di Castiadas – Ufficio tributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta registrazione, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune di Castiadas.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Castiadas dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta registrazione, con le seguenti modalità:

a) pagamento tramite bonifico bancario sul c/c n. IBAN n. **IT 41 Z 01015 72460 00000002057** intestato a "COMUNE DI CASTIADAS - causale: "IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019";
in alternativa

b) pagamento mediante bollettino di C/C postale n. **18305094** intestato a "COMUNE DI CASTIADAS – SERVIZIO DI TESORERIA" causale : **IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019**;

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

INFORMAZIONI

Referente Ufficio Tributi: Dott. Alessandro Schirru
Indirizzo: Loc. Olla Speciosa – 09040 CASTIADAS
Telefono: 070/99450312
Fax: 070/9948000
Email: tributi@comune.castiadass.ca.it

Per l'assistenza software rivolgersi a :

ADVANCED SYSTEMS SRL
Tel. 081/8427191 – 081/8427172

Il Responsabile
(Rag. Fabrizio Agus)